



LA SEGRETERIA NAZIONALE

[www.siap-polizia.org](http://www.siap-polizia.org)

## RETRIBUZIONE INTEGRALE DURANTE LE FERIE: UN DOVERE DELLO STATO, UN DIRITTO DEL LAVORATORE



*Il Segretario Generale*

Prot. N. 222/SG/26

Roma, 4 Giugno 2026

Oggetto: Diritto alle indennità anche durante le ferie

Al Signor Capo della Polizia  
Direttore Generale della P.S.  
Prefetto Vittorio Pisani

*Gentilissimo Signor Capo della Polizia,*

il SIAP è un sindacato di cultura confederale fondato su principi di libertà, giustizia, partecipazione, responsabilità, autonomia, fedele ai valori democratici e della dignità di ogni persona e lavoratore.

Partendo da questa premessa, le enucleiamo che il diritto del lavoratore a percepire durante il periodo di ferie una retribuzione integralmente corrispondente a quella spettante in costanza di servizio attivo costituisce un principio cardine dell'ordinamento giuridico, fondato su norme di rango costituzionale ed eurounitario.

L'articolo 36 della Costituzione impone che la retribuzione sia proporzionata e sufficiente, e tale parametro non può subire compressioni in occasione del godimento del congedo ordinario, poiché il diritto alle ferie rappresenta un istituto irrinunciabile volto a garantire il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore. A livello sovranazionale, l'articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE sancisce il diritto a ferie annuali retribuite in misura non inferiore alla retribuzione ordinaria, configurandosi come norma di diretta applicazione e dotata di efficacia precettiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha più volte chiarito che la retribuzione feriale deve essere tale da non produrre alcun effetto dissuasivo nell'esercizio del diritto alle ferie, poiché un trattamento economico inferiore rispetto a quello percepito durante l'attività lavorativa comprometterebbe la funzione stessa del riposo annuale, come affermato nel consolidato **principio di non-dissuasione**.

Questo orientamento eurounitario è stato recepito in modo progressivo e ormai definitivo



dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha elaborato un quadro interpretativo univoco in materia di retribuzione feriale. Con le sentenze n. 13425/2019 e n. 22401/2020, la Suprema Corte ha stabilito che la retribuzione durante le ferie deve includere tutte le componenti normalmente percepite dal lavoratore, comprese le indennità collegate alle mansioni svolte e alle modalità di esecuzione della prestazione.

Successivamente, con la sentenza n. 37589/2021, la Corte ha precisato che il parametro retributivo da assumere ai fini del compenso per ferie non godute deve comprendere qualsiasi importo pecuniario correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, indipendentemente dalla natura fissa, variabile o condizionata dell'emolumento. La sentenza n. 20216/2022 ha ulteriormente esteso tale principio, includendo nel computo anche indennità specifiche come quella di volo integrativa, confermando che la retribuzione feriale deve riflettere la retribuzione globale di fatto.

Il quadro giurisprudenziale ha trovato ulteriore consolidamento con l'ordinanza n. 25840 del 27 settembre 2024, con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Pubblica Amministrazione e ha ribadito l'obbligo di includere nella retribuzione feriale tutte le indennità normalmente percepite dal lavoratore, comprese le indennità perequative, compensative e il controvalore dei buoni pasto. La Corte ha richiamato espressamente la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, affermando che la retribuzione feriale deve essere pienamente equiparabile a quella percepita durante i periodi di lavoro, senza possibilità di esclusione di emolumenti che costituiscono parte integrante e strutturale della retribuzione ordinaria. Quest'orientamento, anche quest'anno, trova piena conferma nella sentenza n. 87/2026 della Corte d'Appello di Torino, che giunge alle medesime conclusioni, rafforzando un quadro interpretativo ormai univoco: la retribuzione feriale deve essere "piena", comprensiva di tutte le indennità collegate alla prestazione ordinaria del lavoratore. Anche la recente giurisprudenza della Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 2737 di maggio 2026, ha definitivamente chiarito, ancora una volta, che la retribuzione spettante al lavoratore durante il periodo di ferie deve essere integralmente corrispondente a quella percepita durante il servizio attivo, includendo tutte le indennità accessorie connesse alla prestazione lavorativa.

Le due pronunce, provenienti da Corti di elevata autorevolezza, convergono nel ritenere irrilevante la natura variabile o condizionata delle indennità, poiché ciò che rileva è la loro connessione funzionale e stabile con le mansioni svolte. Entrambe le Corti sottolineano inoltre che le amministrazioni pubbliche non possono invocare vincoli di bilancio o prassi interne per giustificare l'esclusione delle indennità dalla retribuzione feriale, trattandosi di diritti direttamente discendenti dal diritto europeo e costituzionale. La Corte ha inoltre affermato che le amministrazioni pubbliche non possono invocare vincoli di bilancio, prassi interne o interpretazioni restrittive per giustificare l'esclusione delle indennità dalla retribuzione feriale, trattandosi di diritti direttamente discendenti dal diritto europeo e costituzionale.

Nel quadro normativo e giurisprudenziale ormai consolidato si inserisce la richiesta della Segreteria Nazionale del SIAP, che da tempo rivendica l'applicazione di tali principi al personale della Polizia di Stato. Gli operatori di polizia svolgono attività caratterizzate da turnazioni, servizi notturni e festivi, impieghi operativi e condizioni di rischio e responsabilità che comportano la percezione costante e continuativa di indennità specifiche. Tali emolumenti non rappresentano



un surplus eventuale, ma costituiscono parte integrante della retribuzione ordinaria e riflettono la natura peculiare e altamente qualificata della funzione svolta. La loro esclusione durante il periodo feriale determina una ingiustificata diminuzione della retribuzione, in aperto contrasto con i principi di proporzionalità, adeguatezza e non discriminazione, oltre che con la giurisprudenza europea e nazionale che impone la piena equiparazione tra retribuzione in servizio e retribuzione feriale.

Alla luce di tali considerazioni, il SIAP, nell'esercizio delle proprie prerogative di tutela dei diritti e degli interessi del personale rappresentato, **chiede formalmente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza** di procedere all'immediato adeguamento della retribuzione feriale del personale della Polizia di Stato, includendo tutte le indennità normalmente percepite in costanza di servizio attivo, e di eliminare ogni prassi amministrativa che comporti decurtazioni illegittime degli emolumenti accessori durante il congedo ordinario. Si richiede altresì che l'Amministrazione comunichi le iniziative che intende adottare per conformarsi ai principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dalla Corte di Cassazione e dalle Corti d'Appello, assicurando il pieno rispetto del diritto alle ferie retribuite secondo i parametri del diritto vigente.

In attesa di urgente riscontro, anche in relazione alle voci del Fesi e di quelle contrattuali, le annunciamo che i nostri iscritti, in caso di assordante silenzio dell'Amministrazione, procederanno con diffide formali.

Distinti saluti.

Il Segretario

*Giuseppe Trani*